



Via Don Giuseppe Diana
Centro Polifunzionale "I TIGLI" III Piano
06024 GUBBIO (PG)
info@primaconsulenze.com

fonte: MySolution - Ipsoa.it

LA DISCIPLINA SULLE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

L'[art. 49](#) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disciplina il divieto di trasferimento di denaro in contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, specificando siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dalla normativa, è fatto divieto di utilizzare pagamenti artificialmente frazionati, di valore unitario inferiore alla soglia, per trasferire importi superiori al predetto limite.

Il frazionamento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In virtù di quanto previsto dall'[art. 50](#) del D.Lgs. n. 231/2007, sono vietate:

- l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Nel caso in cui i soggetti obbligati dovessero riscontrare un'infrazione all'uso del contante, dovranno provvedere a comunicarla tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

I soggetti obbligati a effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, sono i seguenti:

- intermediari bancari e finanziari;
- altri operatori finanziari;
- professionisti;
- altri operatori non finanziari;
- prestatori di servizi di gioco.

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

La comunicazione non dovrà essere inoltrata, qualora l'irregolarità fosse già ricompresa in altre segnalazioni per operazioni sospette ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

Nel corso degli anni, il limite all'uso del contante è stato più volte variato:

- il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, aveva previsto una soglia, per utilizzo del contante, per importi superiori a lire 20.000.000 (euro 10.329,14) e tale previsione è restata in vigore fino al 25 dicembre 2002;
- con il D.M. 17 ottobre 2002, per il periodo 26 dicembre 2002 - 29 aprile 2008, il limite per l'uso del contante veniva innalzato a euro 12.500;
- il D.Lgs. n. 231/2007 abbassava il limite, per un breve periodo (30 aprile 2008 - 24 giugno 2008), a euro 5.000, specificando che la soglia era superata nel caso di utilizzo di somme per un importo pari o superiore al limite;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riportava la soglia a euro 12.500, sempre per le operazioni aventi valore pari o superiore al limite, per il periodo 25 giugno 2008 - 30 maggio 2010;
- dal 30 maggio 2010 e fino al 12 agosto 2011, in virtù del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, la soglia era fissata a un utilizzo pari o superiore a euro 5.000;
- per il periodo intercorrente tra il 13 agosto 2011 e il 5 dicembre 2011, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riduceva il limite alle transazioni di valore pari o superiore a euro 2.500;
- con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per il periodo 6 dicembre 2011 - 31 dicembre 2015, la soglia veniva ulteriormente ridotta e il limite veniva fissato a euro 1.000;

- nel periodo 1° gennaio 2016 - 30 giugno 2020, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, innalzava il limite delle transazioni in contanti a euro 3.000;
- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, portava la soglia a euro 2.000, per le operazioni aventi valore pari o superiore al suddetto limite, per il periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2021; sempre lo stesso decreto prevedeva di diminuire la soglia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a euro 1.000.

Dal 1° gennaio 2022 limite per l'utilizzo del contante a 1.000 euro

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di 999,99 euro per singola transazione. La norma ha l'obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche. Le sanzioni, rimodulate nei minimi e ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell'obbligo di segnalazione a non denunciare l'operazione "sospetta".

Sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificialmente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.

I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento secondo la procedura stabilita dall'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Attenzione: tra le operazioni illecite devono intendersi incluse anche le donazioni e i prestiti, pur se effettuati fra parenti.

Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell'Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell'operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.

Ugualmente può essere valutato come lecito il pagamento di una fattura commerciale con valore superiore a soglia effettuato con assegni, anche trasferibili se di importo inferiore a 1.000 euro, qualora gli assegni riportino nome o ragione sociale del beneficiario, atteso che l'emissione e l'incasso risulteranno tracciati nella banca sia dell'emittente che del prenditore. Anche in questo caso non si configura dunque la cumulabilità dei singoli pagamenti, che avrebbe determinato l'illiceità dell'operazione complessivamente osservata.

Il distinguo per determinare quando un'operazione di trasferimento di contante collegata a più pagamenti sia lecita può essere dunque nella cumulabilità o meno delle plurime operazioni di pagamento sottosoglia: è il caso dei pagamenti collegati a contratti di somministrazione, o pagamenti frazionati che derivino da preventivo accordo negoziale tra le parti o ancora il pagamento cumulativo di operazioni perfettamente autonome e distinte tra loro. Come già anticipato, in tutti questi casi resta fermo il potere dell'Amministrazione di valutare se la suddivisione dei pagamenti scaturisca dalla natura del contratto o dalla effettiva e concreta attuazione dell'accordo tra le parti (per un pagamento rateale) o invece sia da considerarsi artificiosa.

NOTA BENE Restano esclusi dalla limitazione all'uso del contante, così come definita, i pagamenti effettuati dagli stranieri: per tutti i non residenti è infatti fissato a 10.000 euro il limite per le transazioni effettuate sul territorio italiano, utilizzando un'apposita procedura.

Quale regime sanzionatorio si applica?

La modifica del limite di liceità per le operazioni in contanti ha inciso anche sulla misura delle sanzioni minime applicabili alle parti che hanno commesso la violazione, sanzioni che sono state rimodulate con l'aggiunta del comma 1-ter all'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007. In caso di violazione della normativa sul lecito trasferimento di contante e di titoli al portatore le sanzioni operano distintamente a seconda che le stesse siano rivolte alle parti attive della violazione commessa o piuttosto alla parte passiva che abbia omesso di vigilare e segnalare le operazioni sospette.

A livello generale le sanzioni verso i partecipanti all'operazione illecita sono definite in un unico range di importi: il minimo attuale è pari a 2.000 euro, che dal 1° gennaio 2022 passerà a 1.000 euro, mentre la massima sanzione resta 50.000 euro.

Le sanzioni comminate alle parti attive nell'operazione illecita sono graduate anche in funzione dell'importo della transazione effettuata in violazione, proprio perché tra le parti che eseguono l'operazione può esservi una correlazione tra l'importo scambiato e il beneficio o vantaggio che le stesse possono aver tratto dal porre in essere tale transazione.

Questo stesso meccanismo non è attivo rispetto alle sanzioni che vanno a colpire i soggetti obbligati a vigilare. Infatti, questi ultimi, parte estranea all'azione, non hanno alcun un legame diretto con l'importo dell'operazione non segnalata. In questo caso l'intento del legislatore è di sanzionare l'omissione dell'operatore qualificato istituzionalmente deputato a vigilare, mancando un collegamento con gli eventuali benefici e vantaggi correlati al realizzare un'operazione sopra soglia.

Può essere dunque questa la ragione del mancato adeguamento (leggasi riduzione) della sanzione minima in coordinamento con le nuove soglie. L'omessa segnalazione espone tuttora l'obbligato a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.